Sent. n. 143/2026 pubbl. il 24/11/2026
Cron. n. : 3552/2026
Rep. n. 7157/2026 del 24/11/2026

LIQ. CONTR. 38/2026

Tassa di registrazione a cario della parte Mariarosa Duettini

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del Popolo italiano

Tribunale di Busto Arsizio

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott.ssa Elisa Tosi	Presidente
Dott. Milton Cosimo Leonardo D'Ambra	Giudice
Dott. Michele Munari	Giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario portante R.G. 162/2026 P.U.

PROMOSSO DA

MARIAROSA DUETTINI, [DTTMRS60T54H224O], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. FABIO FESTA che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

RICORRENTE

Visto il ricorso per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di MARIAROSA DUETTINI depositato in data 15/07/2026, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

Esaminati gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso e, in particolare, la relazione di cui all'art. 269, comma 2, c.c.i.i., redatta dal Gestore della crisi, Avv. Salvatore Luise, nominato in data 26/07/2024 dall'O.C.C. di Buscate, nonché le due ulteriori integrazioni richieste dal Giudice relatore con provvedimenti rispettivamente del 31/07/2026 e del 03/10/2026.

Udita la relazione del Giudice relatore.

Ritenuto che:

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9989544269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233

- sussistano, ai sensi degli artt. 26 e 27, comma 3, c.c.i.i., la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, avendo la debitrice sovraindebitata la propria residenza nel Comune di Uboldo (VA), senza che emergano elementi idonei a collocare il centro degli interessi principali al di fuori del relativo circondario;

- sussista la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto MARIAROSA DUETTINI non risulta assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale ovvero di liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi od insolvenza;

- dal ricorso e dalla relazione dell'O.C.C. emerga un indebitamento complessivo di circa € 99.305,17, costituito prevalentemente da esposizioni verso istituti finanziari, per circa € 77.500,00, e da canoni di locazione insoluti, per circa € 20.900,00, nonché da ulteriori esposizioni verso enti pubblici per alcune centinaia di euro;

- la Relazione di cui all'art. 269, comma 2, c.c.i.i., esprima una valutazione positiva in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 22) e, all'esito delle due integrazioni richieste dal Giudice relatore, illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ricorrente;

- sussista il requisito di cui all'art. 270, comma 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);

- sussista il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. ("*lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative*"), in quanto la parte ricorrente, a fronte di debiti scaduti pari a circa € 99.305,17 (Relazione O.C.C., pag. 15), non dispone di beni liquidabili, crediti acquisibili o redditi in misura sufficiente a consentire il regolare adempimento delle proprie obbligazioni.

Considerato che:

- i beni da sottoporre a liquidazione controllata sono costituiti:

1. dall'automezzo marca FIAT, modello 500, targato FX409FM;
2. dall'automezzo marca Toyota, modello Yaris, targato GJ506SP, al cui riguardo va ribadita l'inaccoglibilità dell'istanza di esclusione dalla procedura di liquidazione

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea998954426 9fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233

controllata, che comporta l'apprensione e la liquidazione di tutti i beni e gli asset intestati al debitore suscettibili di utile liquidazione, e non già la formulazione di una proposta di liquidazione, come indicato nella relazione del Gestore, non essendo, peraltro, stato comprovato né prospettato uno stato di vetustà o usura del veicolo tale da rendere verosimile l'antieconomicità della vendita, potendosene al più autorizzare, in considerazione delle esigenze lavorative rappresentate dalla debitrice, l'utilizzo sino alla messa in vendita da parte del Liquidatore;

3. dal reddito da lavoro dipendente, pari a circa € 1.200,00 netti mensili (avuto riguardo alle trattenute in essere per pignoramento), al cui riguardo va precisato che non è parimenti accoglibile l'istanza di esclusione del 50% della tredicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla procedura per le medesime ragioni;

- alla luce della documentazione prodotta in ordine alle spese mensili, tenuto conto altresì delle dichiarazioni rese al riguardo dalla debitrice all'udienza del 04/11/2026, dovendosi peraltro rivedere le voci di spesa riferite agli autoveicoli in considerazione della loro destinazione alla liquidazione, il fabbisogno economico mensile della ricorrente, il cui nucleo familiare è composto dalla sola medesima, deve essere determinato in complessivi **€ 1.000,00**, avuto riguardo anche al reddito attualmente disponibile, tenuto conto delle trattenute già operate per effetto del pignoramento e delle cessioni in essere, queste ultime non opponibili alla procedura, come di seguito precisato.

Ritenuto che alla luce di tali elementi sia da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Precisato che

- il Liquidatore nominato provvederà a comunicare al terzo datore di lavoro che ogni pagamento, compreso il T.F.R. (Cass. civ. Sez. I, 30 luglio 2009, n. 17751), dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura. La determinata porzione di reddito mensile verrà attribuita alla ricorrente, su Libretto di deposito postale o bancario personale di cui si autorizza sin d'ora l'apertura, previa emissione del relativo mandato di pagamento da parte del Giudice delegato;

- sono inopponibili le cessioni del quinto stipulate dalla ricorrente, stante la natura di credito futuro dei ratei che scadono in data posteriore al deposito della sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata (cfr. il richiamo espresso, nell'art. 170,

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9989544269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233

comma 5, c.c.i.i., della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 c.c.i.i. e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 c.c.i.i.);

- solo il compenso dell'O.C.C. ha natura prededucibile (art. 6, comma 1, lett. a, c.c.i.i.), mentre i compensi dei difensori e, più in generale, di consulenti ed *advisors* godono unicamente del privilegio professionale di cui all'art. 2751-*bis* n. 2 c.c., in quanto non ricompresi nell'art. 6 c.c.i.i. e non prededucibili ai sensi dell'art. 277 c.c.i.i., sia perché la *rubrica legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero ritenersi sorti "in funzione della procedura liquidatoria" non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza degli stessi nella predisposizione e nel deposito della domanda di liquidazione controllata (Trib. Savona, 5 dicembre 2023; Trib. Genova, 10 Novembre 2023, Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022);

- è compito del Liquidatore del patrimonio valutare, tra l'altro, in sede di formazione dello stato passivo, la sussistenza di eventuali patologie funzionali ovvero genetiche, come tipicamente la lesione *ultradimidium* che rescinde in via di azione od eccezione il negozio concluso in stato di bisogno ed in presenza degli ulteriori presupposti di cui all'azione generale di rescissione per lesione (art. 1448 c.c.), idonei a rendere inopponibili alla massa i contratti conclusi dalla ricorrente, compresi quelli conclusi con l'O.C.C., i difensori o i consulenti (c.d. *advisors*);

- nella nomina del Liquidatore vengono seguiti i criteri indicati dall'art.270, comma 2, lett. b), c.c.i.i. e dal richiamato d.m. 202/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

DICHIARA l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del patrimonio di MARIAROSA DUETTINI, [DTTMRS60T54H224O].

NOMINA Giudice delegato il **Dott**. **Michele Munari**.

NOMINA Liquidatore la **Dott.ssa Eleonora Laura Gussoni**, con studio a Gallarate (VA), in via Carlo Noè n. 45, 21013.

ORDINA a MARIAROSA DUETTINI il deposito, entro sette giorni, dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9989544269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al **09/02/2027**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Liquidatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e, in particolare, dell'automezzo marca FIAT, modello 500, targato FX409FM;

AUTORIZZA la debitrice a utilizzare l'automezzo marca Toyota, modello Yaris, targato GJ506SP, sino alla relativa messa in vendita da parte del Liquidatore, con obbligo di immediata consegna a quest'ultimo, su sua richiesta, ai fini della vendita, nonché a trattenere l'importo mensile di € 1.000,00, secondo quanto indicato in parte motiva.

DICHIARA CHE non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.

ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, nonché la sua notificazione al datore di lavoro della debitrice, con comunicazione che ogni pagamento dovuto alla stessa, compreso il T.F.R., dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato alla procedura, secondo quanto indicato in parte motiva.

DISPONE CHE il Liquidatore del patrimonio depositi, allegando gli estratti del conto corrente intestato alla procedura, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico, una *Relazione preliminare* e, ogni semestre successivo, una *Relazione periodica*, in aggiunta agli adempimenti in tema di *Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione* (art. 272 c.c.i.i.) e a quelli di *Formazione del passivo* (art. 273 c.c.i.i.).

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9989544269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233

DISPONE CHE la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata all'O.C.C., al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così è deciso a Busto Arsizio, nella Camera di consiglio dell'11/11/2026.

Il Giudice relatore ed estensore
Dott. Michele Munari

Il Presidente
Dott.ssa Elisa Tosi

Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9989544269fd37c85b901b5da6f38
Firmato Da: MICHELE MUNARI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: e20b9e2b6549da37fa3133d3c888233